



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 46 – 29 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 28 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- Nitoglia Roberto

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“NITOGLIA ROBERTO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Procuratore federale e l'incolpato che rinunciava alla difesa tecnica.

Il Procuratore illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato. L'incolpato discuteva riportandosi poi alle conclusioni della memoria già inviata via mail.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.



L'atleta Nitoglia nella memoria inviata riconosceva di aver partecipato al torneo non riconosciuto dalla FIPAV ma rilevava come la nota federale sottolineante il non riconoscimento della manifestazione era stata pubblicata solo successivamente la data dell'evento. Precisava altresì di aver partecipato al torneo in Bellaria con intenzioni puramente amatoriali e nel solo interesse di praticare lo sport.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non può certo essere considerata esimente di responsabilità la mancata conoscenza della norma né il fatto di aver avuto conoscenza dell'illecito solo dopo la pubblicazione della nota della FIPAV con la quale si ricordava quanto contenuto nel RAT.

L'azione contestata al Nitoglia è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV. Tale aspetto va sicuramente valutato prima dell'iscrizione.

Sul punto il RAT all'articolo 19 comma 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

È certo e neanche contestato che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV.

### **PQM**

delibera di sanzionare l'atleta Nitoglia Roberto con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 28 Dicembre 2020

**F.to ILPRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all'Albo 29 dicembre 2020**